

La nuova Industria 4.0



Ing. Guido Sala
guido.sala@orama-studio.it
333.3505101



Lecco - 05 Febbraio 2025

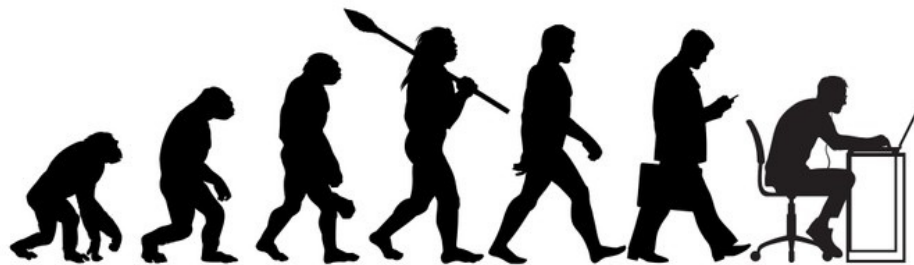
Storia di Industria 4.0

Le incentivazioni del piano Industria 4.0 nascono con la **legge n.232 del 11 Dicembre 2016**.

Negli **allegati A e B** di tale norma venivano elencate delle categorie di beni materiali ed immateriali che potevano beneficiare di un incentivo fiscale.

Nel corso degli anni è mutata la **modalità di calcolo del beneficio** (da iperammortamento a credito di imposta) e sono state **modificate le aliquote incentivanti**.

Negli anni è poi stata introdotta la necessità di **eseguire delle comunicazioni preventive** al fine di prenotare l'investimento e delle comunicazioni consuntive al fine di sbloccare la fruizione del credito.



Storia di Industria 4.0

Anno	Iperammortamento
2017	150% - investimenti sino a 2.5 M€
2018	150% - investimenti sino a 2.5 M€
2019	170% - investimenti sino a 2.5 M€ 100% - investimenti oltre i 2.5 M€ ed inferiori a 10 M€ 50% - investimenti oltre i 10 M€ ed inferiori a 20 M€



Storia di Industria 4.0

Anno	Credito di imposta - Beni materiali
2020	40% - investimenti sino a 2.5 M€ 20% - investimenti oltre i 2.5 M€ ed inferiori a 10 M€
2021	50% - investimenti sino a 2.5 M€ 30% - investimenti oltre i 2.5 M€ ed inferiori a 10 M€ 10% - investimenti oltre i 10 M€ ed inferiori a 20 M€
2022	40% - investimenti sino a 2.5 M€ 20% - investimenti oltre i 2.5 M€ ed inferiori a 10 M€ 10% - investimewnti oltre i 10 M€ ed inferiori a 20 M€
2023-2024-2025	20% - investimenti sino a 2.5 M€ 10% - investimenti oltre i 2.5 M€ ed inferiori a 10 M€ 5% - investimewnti oltre i 10 M€ ed inferiori a 20 M€

Storia di Industria 4.0

Anno	Credito di imposta - Beni immateriali
2020	15% - investimenti sino a 1 M€
2021	20% - investimenti sino a 1 M€
2022	50% - investimenti sino a 1 M€
2023	20% - investimenti sino a 1 M€
2024	15% - investimenti sino a 1 M€
2025	-

Industria 4.0 – Pro e contro

Pro

- Misura pluriennale
- Misura dalla gestione semplice*
- Aliquote importanti (soprattutto all'inizio)
- Ammissibilità dei revamping
- Assenza di approvazione preventiva
- Cumulabile con altre misure di incentivazione

Contro

- Complicazione con l'obbligo di eseguire comunicazioni
- Contingentamento delle risorse anno 2025
- Possibili «esodati» nell'anno 2025
- Assenza di approvazione preventiva

La parentesi Transizione 5.0

Il Decreto 19/2024 ha affiancato al Piano Industria 4.0 l'allora nuovo Piano Transizione 5.0, valido solamente per gli anni 2024 e 2025.

Il piano ha previsto un credito di imposta variabile dal 35% sino al 45% per i medesimi beni previsti dal Piano Industria 4.0, oltre che per impianti di produzione da fonti rinnovabili.

L'aliquota era funzione del risparmio energetico che l'investimento era in grado di generare.



Transizione 5.0 – Pro e contro

Pro

- Aliquote importanti
- Credito fruibile su singola annualità
- Approvazione preventiva
- Spese tecniche detraibili (per le PMI)

Contro

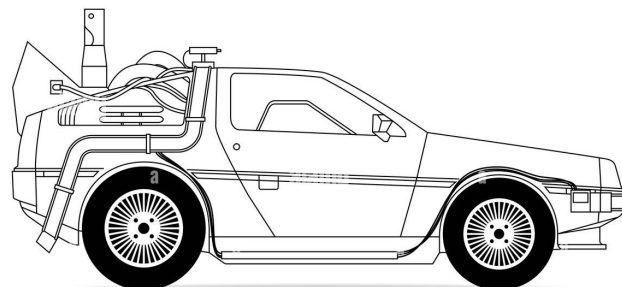
- Misura limitata al biennio 2024-2025
- Decreto attuativo pubblicato con 8 mesi di ritardo
- Revamping non ammessi
- Iter articolato
- Ammissibile un solo progetto per volta per singolo sito produttivo
- Approvazione non immediata
- Possibili «esodati»
- Non cumulabilità con contributi Regione Lombardia

Industria 4.0 ver. 2026 – Ritorno al futuro

La **Legge 199 del 30 Dicembre 2025** all'art.1, commi 427, 428 e 429 ha introdotto un nuovo meccanismo di incentivazione, ritornando ad un modello di «iperammortamento». Il piano sarà valido sino al 30 Settembre 2028.

Investimento	Iperammortamento [%]	Risparmio [%]
Sino a 2.5 M€	180%	43,2%
Da 2.5 M€ a 10 M€	100%	24%
Da 10 M€ a 20 M€	50%	12%

* - Imposta IRES pari a 24%



Industria 4.0 ver. 2026 – Soggetti ammessi

Il beneficio è riservato ai soli soggetti che sono titolari di reddito d'impresa che effettuano investimenti che sono destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato per cui ne sono esclusi:

- le imprese agricole;
- le società semplici;
- i soggetti che applicano il sistema forfetario di cui all'art. 1, commi 54 e seguenti, della l. 23.12.2014, n. 190;
- i soggetti che applicano sistemi forfetari di determinazione del reddito (ad es., agriturismo, enoturismo, ecc.);
- i titolari di reddito di lavoro autonomo;
- i titolari di reddito da impresa occasionale, attratto nella classificazione di reddito diverso;
- le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dal r.d. 16.3.1942, n. 267, dal codice della crisi e dell'insolvenza di cui al d.lgs. 12.1.2019, n. 14, o da altre leggi speciali che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una delle suddette situazioni;
- le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del d.lgs. 8.6.2001, n. 231;
- le imprese che non rispettano:
 - le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore
 - il corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Industria 4.0 ver. 2026 – Beni incentivabili

La norma ammette ad incentivazione una serie di beni citati negli **Allegati IV (Beni Materiali) e V (Beni Immateriali)** della norma stessa.

Essi ricalcano i beni già presenti negli **Allegati A e B della Legge 232/2016** ma con alcune aggiunte importanti.

Oltre a tali beni, la norma ammette a beneficio anche gli **impianti fotovoltaici**.



Industria 4.0 ver. 2026 – Beni incentivabili

L'allegato IV comprende 4 categorie di beni materiali incentivabili:

- Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori ed azionamenti
- Sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità
- Dispositivi per l'interazione uomo macchina e per il miglioramento dell'ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica 4.0
- Beni strumentali per l'elaborazione, la memorizzazione e la trasmissione dei dati funzionali alla trasformazione digitale delle imprese

Industria 4.0 ver. 2026 – Beni incentivabili

Allegato IV - Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi comuterizzati o gestito tramite opportuni sensori ed azionamenti

I beni incentivabili sono i medesimi dell'Allegato A della Legge 232/2016 con una importante aggiunta. Sono infatti ammissibili:

n) Impianti tecnologici necessari a garantire le condizioni ambientali e operative dei processi produttivi (HVAC, ventilazione, sistemi di umidificazione/deumidificazione)

Al pari della precedente normativa, i beni devono soddisfare i requisiti di interconnessione.

Si conferma l'ammissibilità dei revamping.

Industria 4.0 ver. 2026 – Beni incentivabili

Allegato IV - Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori ed azionamenti

Elenco completo dei beni:

- a) macchine utensili per asportazione;
- b) macchine utensili operanti con laser e altri processi a flusso di energia (ad esempio, plasma, waterjet, fascio di elettroni), elettroerosione, processi elettrochimici;
- c) macchine e impianti per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle materie prime;
- d) macchine utensili per la deformazione plastica dei metalli e altri materiali;
- e) macchine utensili per l'assemblaggio, la giunzione e la saldatura;
- f) macchine per il confezionamento e l'imballaggio;
- g) macchine utensili di de-produzione e riconfezionamento per recuperare materiali e funzioni da scarti industriali e prodotti di ritorno a fine vita (ad esempio macchine per il disassemblaggio, la separazione, la frantumazione, il recupero chimico);
- h) robot, robot collaborativi e sistemi multi-robo;
- i) macchine utensili e sistemi per il conferimento o la modifica delle caratteristiche superficiali dei prodotti o la funzionalizzazione delle superfici;
- l) macchine per la manifattura additiva utilizzate in ambito industriale;
- m) macchine, anche motrici e operatrici, strumenti e dispositivi per il carico e lo scarico, la movimentazione, la pesatura e la cernita automatica dei pezzi, dispositivi di sollevamento e manipolazione automatizzati, AGV e sistemi di convogliamento e movimentazione flessibili, e/o dotati di riconoscimento dei pezzi (ad esempio, RFID, visori e sistemi di visione e mecatronici);
- n) impianti tecnologici necessari a garantire le condizioni ambientali e operative dei processi produttivi (sistemi HVAC, ventilazione, sistemi di umidificazione/deumidificazione);
- o) magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica.

Industria 4.0 ver. 2026 – Beni incentivabili

Allegato IV - Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi comuterizzati o gestito tramite opportuni sensori ed azionamenti

Non vi sono novità di rilievo in merito ai requisiti tecnici.

Tutte le macchine devono infatti essere dotate delle seguenti caratteristiche:

- controllo per mezzo di CNC (Computer Numerical Control) e/o PLC (Programmable Logic Controller);
- interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program;
- integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo;
- interfaccia tra uomo e macchina semplici e intuitive;
- rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro.

Inoltre, tutte le macchine sopra citate devono essere dotate di almeno due tra le seguenti caratteristiche per renderle assimilabili o integrabili a sistemi cyberfisici:

- sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto;
- monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di sensori e adattività alle derive di processo;
- caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la modellizzazione e/o la simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del processo (sistema cyberfisico, digital twin).

Industria 4.0 ver. 2026 – Beni incentivabili

Allegato IV - Sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità

Anche in questo caso l'elenco dei beni ricalca quanto presente nella precedente normativa, con due importanti novità:

h) componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione dell'energia (compresa la produzione di energia esclusivamente asservita al processo produttivo), l'utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici e idrici e per la riduzione delle emissioni;

l) sistemi basati sull'acquisizione di immagini e/o di altri elementi diagnostici, anche mediante algoritmi di intelligenza artificiale, per l'identificazione automatica di non conformità rispetto alle specifiche di prodotto o di processo.

Il punto h) apre le porte a categorie precedentemente escluse (si pensi ad esempio ad un generatore di vapore per bagni di decapaggio)

Il punto l) invece dettaglia maggiormente le tipologie di ispezione dei materiali precedentemente identificate ai punti a), b), c)

Industria 4.0 ver. 2026 – Beni incentivabili

Allegato IV - Sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità

Elenco completo dei beni:

- a) sistemi di misura a coordinate e no (a contatto, non a contatto, multi-sensore o basati su tomografia computerizzata tridimensionale) e relativa strumentazione per la verifica dei requisiti micro e macro geometrici di prodotto per qualunque livello di scala dimensionale (dalla larga scala alla scala micro-metrica o nano-metrica) al fine di assicurare e tracciare la qualità del prodotto e che consentono di qualificare i processi di produzione in maniera documentabile e connessa al sistema informativo di fabbrica;
- b) altri sistemi di monitoraggio in process per assicurare e tracciare la qualità del prodotto o del processo produttivo e che consentono di qualificare i processi di produzione in maniera documentabile e connessa al sistema informativo di fabbrica;
- c) sistemi per l'ispezione e la caratterizzazione dei materiali (ad esempio macchine di prova materiali, macchine per il collaudo dei prodotti realizzati, sistemi per prove o collaudi non distruttivi, tomografia) in grado di verificare le caratteristiche dei materiali in ingresso o in uscita al processo e che vanno a costituire il prodotto risultante a livello macro (ad esempio, caratteristiche meccaniche) o micro (ad esempio porosità, inclusioni) e di generare opportuni report di collaudo da inserire nel sistema informativo aziendale;
- d) dispositivi intelligenti per il test delle polveri metalliche e sistemi di monitoraggio in continuo che consentono di qualificare i processi di produzione mediante tecnologie additive;
- e) sistemi intelligenti e connessi di marcatura e tracciabilità dei lotti produttivi e/o dei singoli prodotti (ad esempio RFID - Radio Frequency Identification);
- f) sistemi di monitoraggio e controllo delle condizioni di lavoro delle macchine (ad esempio, forze, coppia e potenza di lavorazione; usura tridimensionale degli utensili a bordo macchina; stato di componenti o sotto-insiemi delle macchine) e dei sistemi di produzione interfacciati con i sistemi informativi di fabbrica e/o con soluzioni cloud;
- g) strumenti e dispositivi per l'etichettatura, l'identificazione o la marcatura automatica dei prodotti, con collegamento con il codice e la matricola del prodotto stesso in modo da consentire ai manutentori di monitorare la costanza delle prestazioni dei prodotti nel tempo e di agire sul processo di progettazione dei futuri prodotti in maniera sinergica, consentendo il richiamo di prodotti difettosi o dannosi;
- h) componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione dell'energia (compresa la produzione di energia esclusivamente asservita al processo produttivo), l'utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici e idrici e per la riduzione delle emissioni;
- i) filtri e sistemi di trattamento e recupero di acqua, aria, olio, sostanze chimiche, polveri con sistemi di segnalazione dell'efficienza filtrante e della presenza di anomalie o sostanze aliene al processo o pericolose, integrate con il sistema di fabbrica e in grado di avvisare gli operatori e/o di fermare le attività di macchine e impianti;
- l) sistemi basati sull'acquisizione di immagini e/o di altri elementi diagnostici, anche mediante algoritmi di intelligenza artificiale, per l'identificazione automatica di non conformità rispetto alle specifiche di prodotto o di processo.

Industria 4.0 ver. 2026 – Beni incentivabili

Allegato IV - Dispositivi per l'interazione uomo macchina e per il miglioramento dell'ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica 4.0

In questa categoria è stata introdotta una voce orientata alla categoria del commercio.

e) sistemi intelligenti per l'interazione con il cliente, quali totem interattivi, camerini digitali, sistemi di self-checkout e vetrine interconnesse, dotati di capacità di acquisizione, elaborazione dati e integrazione con i sistemi gestionali.

A livello industriale questo può essere utilizzato per tutti i dispositivi di check-in / check-out con i quali si acquisiscono le informazioni dei visitatori.

Industria 4.0 ver. 2026 – Beni incentivabili

Allegato IV - Dispositivi per l'interazione uomo macchina e per il miglioramento dell'ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica 4.0

Elenco completo dei beni:

- a) banchi e postazioni di lavoro dotati di soluzioni ergonomiche in grado di adattarli in maniera automatizzata alle caratteristiche fisiche degli operatori (ad esempio caratteristiche biometriche, età, presenza di disabilità);
- b) sistemi per il sollevamento/traslazione di parti pesanti o oggetti esposti ad alte temperature in grado di agevolare in maniera intelligente/robotizzata/interattiva il compito dell'operatore inclusi esoscheletri e ausili per il supporto ergonomico;
- c) dispositivi wearable, apparecchiature di comunicazione tra operatore/operatori e sistema produttivo, dispositivi di realtà estesa (AR/VR/MR/XR);
- d) interfacce uomo-macchina (HMI) intelligenti che coadiuvano l'operatore a fini di sicurezza ed efficienza delle operazioni di lavorazione, manutenzione, logistica;
- e) sistemi intelligenti per l'interazione con il cliente, quali totem interattivi, camerini digitali, sistemi di self-checkout e vetrine interconnesse, dotati di capacità di acquisizione, elaborazione dati e integrazione con i sistemi gestionali.

Industria 4.0 ver. 2026 – Beni incentivabili

Allegato IV - Beni strumentali per l'elaborazione, la memorizzazione e la trasmissione dei dati funzionali alla trasformazione digitale delle imprese

Elemento nuovo della normativa 2026 che prevede 3 macro-categorie con numerose sotto categorie di beni incentivati.

Questa categoria introduce la possibilità di incentivare infrastrutture di rete, precedentemente non espressamente incluse (router, switch, wi-fi, ecc.) ma anche elementi precedentemente non ammissibili (server, workstation, ecc.)

I beni di cui al presente gruppo devono essere interconnessi ai sistemi informativi aziendali e funzionalmente destinati all'esecuzione di software, piattaforme o applicazioni di cui all'allegato V, ovvero al supporto operativo di beni di cui ai gruppi primo, secondo e terzo del presente allegato, ovvero ancora all'interconnessione e comunicazione tra beni di cui al presente allegato e all'allegato V.

Sono esclusi, in ogni caso, personal computer, notebook, tablet e dispositivi di produttività individuale, stampanti, scanner e periferiche per ufficio, apparati di rete domestici o per piccoli uffici (SOHO), sistemi di archiviazione per uso personale o di gruppo di lavoro non integrati con i processi operativi nonché i beni destinati ad attività amministrative, contabili o di office automation non direttamente connesse ai processi operativi

Industria 4.0 ver. 2026 – Beni incentivabili

Allegato IV - Beni strumentali per l'elaborazione, la memorizzazione e la trasmissione dei dati funzionali alla trasformazione digitale delle imprese

Elemento nuovo della normativa 2026 che prevede 3 macro-categorie con numerose sotto categorie di beni incentivati:

Infrastrutture di calcolo per intelligenza artificiale e simulazione:

- a) infrastrutture di calcolo ad alte prestazioni (High Performance Computing - HPC) per l'addestramento, l'ottimizzazione e l'esecuzione di modelli di intelligenza artificiale e per la simulazione di processi produttivi complessi, inclusi cluster di calcolo, server GPU e sistemi di accelerazione hardware dedicati;
- b) dispositivi e sistemi di edge computing industriale per l'elaborazione locale dei dati, l'esecuzione di applicazioni di intelligenza artificiale in tempo reale e la riduzione della latenza nei processi operativi, inclusi gateway IoT intelligenti, edge server e dispositivi di elaborazione embedded;
- c) macchine e sistemi per l'addestramento, l'ottimizzazione e l'utilizzo di reti neurali, modelli linguistici e altri sistemi di intelligenza artificiale applicati ai processi produttivi e operativi, incluse workstation specializzate e appliance per machine learning;
- d) sistemi di storage enterprise ad alte prestazioni per la gestione di big data industriali, data lake e dataset per l'addestramento di modelli di intelligenza artificiale, con caratteristiche di ridondanza, scalabilità e integrazione con i sistemi di fabbrica.

Industria 4.0 ver. 2026 – Beni incentivabili

Allegato IV - Beni strumentali per l'elaborazione, la memorizzazione e la trasmissione dei dati funzionali alla trasformazione digitale delle imprese

Infrastrutture di connettività industriale:

- a) reti 5G private (Non-Public Network - NPN) per comunicazioni industriali a bassa latenza e alta affidabilità, inclusi componenti core, unità radio (RAN) e sistemi di gestione, conformi agli standard 3GPP;
- b) infrastrutture Wi-Fi di classe enterprise e industriale (Wi-Fi 6/6E/7) per ambienti produttivi e operativi, con funzionalità di roaming, gestione centralizzata e integrazione con i sistemi di fabbrica;
- c) sistemi di sincronizzazione temporale di precisione (PTP - IEEE 1588, TSN - Time Sensitive Networking) per applicazioni industriali real-time e deterministiche, inclusi grandmaster clock, boundary clock e switch TSN;
- d) infrastrutture di rete industriale per la convergenza IT-OT, inclusi switch managed industriali, router e gateway per protocolli industriali (OPC UA, MQTT, Modbus), backbone in fibra ottica per ambienti produttivi;
- e) piattaforme e infrastrutture di Multi-access Edge Computing (MEC) conformi agli standard ETSI, per l'erogazione di servizi a bassa latenza in prossimità dei dispositivi industriali.

Industria 4.0 ver. 2026 – Beni incentivabili

Allegato IV - Beni strumentali per l'elaborazione, la memorizzazione e la trasmissione dei dati funzionali alla trasformazione digitale delle imprese

Infrastrutture di sicurezza informatica OT/IT:

- a) appliance e sistemi hardware per la cybersecurity industriale, inclusi firewall industriali, sistemi di intrusion detection/prevention (IDS/ IPS) per reti OT, e soluzioni di segmentazione di rete conformi allo standard IEC 62443;
- b) sistemi hardware per la protezione degli endpoint industriali, inclusi dispositivi per il controllo degli accessi, la cifratura delle comunicazioni e la gestione delle identità macchina-macchina in ambienti OT;
- c) infrastrutture per il backup, il disaster recovery e la continuità operativa dei sistemi di fabbrica, inclusi sistemi di replica dei dati, soluzioni di failover automatico e architetture ridondate per applicazioni mission-critical.

Industria 4.0 ver. 2026 – Beni incentivabili

L'allegato V comprende un copioso elenco di software incentivabili.

In estrema sintesi è possibile affermare che sono incentivabili:

- Tutti i software di progettazione di prodotto
- Tutti i software di gestione del processo
- Tutti i software di simulazione, con o senza AI
- Tutti i software di simulazione, con o senza AI, anche destinati alla gestione di flussi produttivi o energetici



Industria 4.0 ver. 2026 – Beni incentivabili

L'allegato V comprende un copioso elenco di software incentivabili.

In estrema sintesi è possibile affermare che sono incentivabili:

- Tutti i software di progettazione di prodotto
- Tutti i software di gestione del processo
- Tutti i software di simulazione, con o senza AI
- Tutti i software di simulazione, con o senza AI, anche destinati alla gestione di flussi produttivi o energetici



Industria 4.0 ver. 2026 – Beni incentivabili - Autoproduzione

In merito agli impianti di produzione dell'energia, sono incentivabili tutti gli impianti destinati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo anche a distanza ai sensi dell'articolo 30, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta.

Con riferimento all'autoproduzione e all'autoconsumo di energia da fonte solare, sono considerati agevolabili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all'articolo 12, comma 1, lettere b) e c), del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11.

Quest'ultimo prevedeva i seguenti requisiti tecnici:

- b) celle con efficienza >23,5%
- c) moduli con efficienza > 24%

Industria 4.0 ver. 2026 – Beni incentivabili - Autoproduzione

Attenzione. Non si parla solo di fotovoltaico. Sono infatti agevolabili le spese relative a:

- a) i gruppi di generazione dell'energia elettrica;
- b) i trasformatori posti a monte dei punti di connessione della rete elettrica, nonché i misuratori dell'energia elettrica funzionali alla produzione di energia elettrica;
- c) gli impianti per la produzione di energia termica utilizzata esclusivamente come calore di processo e non cedibile a terzi, con elettrificazione dei consumi termici, alimentata tramite energia elettrica rinnovabile autoprodotta e autoconsumata ovvero certificata come rinnovabile attraverso un contratto di fornitura di energia rinnovabile ai sensi della Delibera ARERA ARG/elt 104/11;
- d) i servizi ausiliari di impianto;
- e) gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta.

Inoltre, il dimensionamento degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili è determinato considerando una producibilità massima attesa non eccedente il 105 per cento del fabbisogno energetico della struttura produttiva, determinato come somma dei consumi medi annui, registrati nell'esercizio precedente a quello in corso al 1 gennaio 2026, di energia elettrica e degli eventuali consumi equivalenti associati all'uso diretto di energia termica o di combustibili utilizzati per la produzione di energia termica ad uso della struttura produttiva, calcolati tramite le formule e i fattori di conversione di cui all'allegato 1.

Industria 4.0 ver. 2026 – Limiti

Attualmente sono incentivabili:

- Solamente gli investimenti eseguiti a **partire dal 1° Gennaio 2026** (e sino al 30 Settembre 2028)
- Solamente i beni prodotti in uno degli **Stati Membri della Unione Europea** o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo (Islanda, Liechtenstein, Norvegia)



Industria 4.0 ver. 2026 – Possibilità di cumulo

L'agevolazione è cumulabile con ulteriori agevolazioni finanziarie con risorse nazionali ed europee che abbiano per oggetto i medesimi costi purché il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto innovativo e non porti a superare il costo che è stato sostenuto.

La base di calcolo è assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi ricevuti a qualunque titolo per i medesimi costi ammissibili.

La maggiorazione del costo non si applica per gli investimenti che beneficiano dell'art. 1, comma 446, della l. 30.12.2024, n. 207, cioè per il credito di imposta se l'investimento è effettuato entro il 30.6.2026 qualora entro il 31.12.2025 l'ordine è stato accettato dal venditore e sono stati pagati acconti nella misura almeno pari al 20% del costo.



Industria 4.0 ver. 2026 – Ottenimento del beneficio

La bozza del DM attuativo diffuso dal ministero delinea la procedura di accesso agli iper-ammortamenti. In particolare, per l'accesso al beneficio l'impresa deve trasmettere, in sostanza, tre comunicazioni:

- preventiva,
- a conferma (con acconto)
- infine di completamento

Tutte le regole necessiteranno l'uscita di decreti direttoriale con i termini di apertura della piattaforma e relativi modelli di comunicazione.

Per ora il DM disciplina che l'impresa deve trasmettere **una o più comunicazioni preventive per ciascuna struttura produttiva** cui si riferiscono gli investimenti. In generale si prevede che **entro 60 giorni dalla notifica della comunicazione di esito positivo inviata dal GSE, la stessa impresa trasmette la comunicazione di conferma dell'investimento**, con indicazione della data e dell'importo del pagamento relativo all'ultima quota dell'acconto per il raggiungimento del 20% del costo di acquisizione.

Industria 4.0 ver. 2026 – Ottenimento del beneficio

Entro il 15 novembre 2028 l'impresa trasmette una comunicazione di completamento per ciascuna delle comunicazioni di conferma, corredata da attestazioni di possesso della documentazione richiesta.

Attenzione al fatto che a seguito della trasmissione delle comunicazioni, l'impresa ottiene una ricevuta di avvenuto invio rilasciata dalla piattaforma informatica ed entro 10 giorni, il GSE comunica all'impresa l'esito positivo delle verifiche effettuate oppure i dati da integrare entro 10 giorni.

La bozza del DM richiede ai fini degli investimenti i seguenti documenti:

- perizia tecnica asseverata,
- attestazione made in Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo
- certificazione contabile che attesti l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile.

Industria 4.0 ver. 2026 – Decreto attuativo

Per le indiscrezioni sui lavori il Tesoro starebbe valutando se ci sono i margini per coprire l'eliminazione del requisito di origine territoriale che, in base alla norma della legge di bilancio, limita i beni acquistabili con l'incentivo solo a quelli prodotti in uno degli Stati membri della Ue o aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo (Islanda, Liechtenstein, Norvegia).

E' ventilata la possibilità di estendere il perimetro territoriale includendo anche i Paesi aderenti al G7.

Si è poi in attesa di chiarimenti in merito ad investimenti intrapresi nel 2025 ma con acconti corrisposti inferiori al 20% del valore del bene.

Grazie per l'attenzione



Ing. Guido Sala
guido.sala@orama-studio.it
333.3505101



Lecco - 05 Febbraio 2025